

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

<b>Numero del provvedimento</b>	509
<b>Data del provvedimento</b>	14-10-2021
<b>Oggetto</b>	Regolamento
<b>Contenuto</b>	D.L. 21.09.2021 N. 127. OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD GREEN PASS) NEL SETTORE PUBBLICO - MODALITA' OPERATIVE

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Daniele Mannelli
<b>Resp. del procedimento</b>	Daniele Mannelli - direttore
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Regolamento
<b>Contenuto</b>	D.L. 21.09.2021 N. 127. OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD GREEN PASS) NEL SETTORE PUBBLICO - MODALITA' OPERATIVE

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Daniele Mannelli
<b>Resp. del procedimento</b>	Daniele Mannelli - direttore
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Visto il D.L. 127/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.09.2021, che ha integrato il D.L. 22.04.2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.06.2021 n. 87, introducendo un nuovo articolo (art. 9 quinquies) ed estendendo l'obbligo, anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (qui di seguito denominato Green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Preso atto che il suddetto art.9 quinquies prevede che i datori di lavoro definiscano entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche inerenti la validità del green pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo.

Visto il DPCM del 12/10/2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»»;

Ritenuto necessario approvare modalità operative per l'organizzazione delle verifiche inerenti la validità del green pass dei dipendenti ed dei lavoratori che prestano la propria opera presso i servizi della SdS Pistoiese, ad eccezione dei lavoratori assegnati funzionalmente da Azienda USL Toscana centro e Comuni soci, nei confronti dei quali vigono le disposizioni impartite dai rispettivi Enti datori di lavoro

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

## DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di approvare le modalità operative definite nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

- 2) di definire che tali disposizioni di cui all'Allegato A si applicano per la verifica della validità del green pass dei dipendenti e dei lavoratori che prestano la propria opera presso i servizi della SdS Pistoiese, ad eccezione dei lavoratori assegnati funzionalmente da Azienda USL Toscana centro e Comuni soci, nei confronti dei quali vigono le disposizioni impartite dai rispettivi Enti datori di lavoro
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Sds Pistoiese.

F.to IL DIRETTORE  
(Daniele Mannelli)

**Allegato*****Disposizioni per l'organizzazione delle verifiche del possesso ed esibizione del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.***

Il D.L. 127/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.09.2021, ha integrato il D.L. 22.04.2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.06.2021 n. 87, introducendo un nuovo articolo (art. 9 quinquies) ed estendendo **l'obbligo, anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** (qui di seguito denominato Green pass) quale **condizione per l'accesso al luogo di lavoro e**, conseguentemente, **per lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

*Art. 9 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)*

1. *Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [tra queste rientrano anche i Comuni], al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9 -ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

4. *I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso del Green pass** (acquisito o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) **e in grado di esibirlo**. Peraltro, il possesso del Green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Inoltre, tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Tali disposizioni si applicano ai dipendenti ed ai lavoratori che prestano la propria opera presso i servizi della SdS Pistoiese, ad eccezione dei lavoratori assegnati funzionalmente da Azienda USL Toscana centro e Comuni soci, nei confronti dei quali vigono le disposizioni impartite dai rispettivi Enti datori di lavoro.

I lavoratori sopra individuati dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, saranno sottoposti alle verifiche del rispetto delle disposizioni di seguito riportate.

### ***Modalità operative della verifica del possesso ed esibizione del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.***

Entro il 15 ottobre 2021 per tutto il Consorzio il direttore individua, tra il personale di categoria D con incarico di responsabilità, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione del mancato possesso/esibizione del Green pass che potranno effettuare verifiche e contestazioni nel rispetto del proprio ambito di competenza indicato nell'atto formale di individuazione.

Dal 15 ottobre 2021 i soggetti incaricati effettueranno le verifiche ogni giorno su un campione di almeno il 20% dei lavoratori assegnati presenti in servizio.

I soggetti incaricati potranno effettuare la verifica sia all'ingresso del lavoratore nel luogo di lavoro sia durante l'orario di lavoro; la composizione del campione sarà individuata dai soggetti incaricati senza darne preventiva comunicazione ai lavoratori soggetti alla verifica.

L'obbligo di possesso e di esibizione del Green pass si estende anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dal Consorzio - che acceda alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal Consorzio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o di ristorazione, personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, personale chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, lavoratori di pubblica utilità nonché consulenti, collaboratori, tirocinanti e volontari a qualunque titolo).

I soggetti incaricati saranno verificati dal direttore e dovranno verificare il direttore.

Resta salva la facoltà del direttore di verificare il Green pass dei lavoratori ed altri soggetti tenuti all'obbligo.

I soggetti incaricati redigeranno sintetico verbale delle operazioni di verifica e, qualora riscontrino una violazione dell'obbligo di possesso/esibizione del Green pass, procederanno a trasmettere il verbale al direttore per la redazione degli atti conseguenti.

Per i lavoratori, sarà data comunicazione al datore di lavoro di eventuale inadempienza all'obbligo di possesso del "green pass".

### ***Conseguenze per il caso in cui il lavoratore non sia in possesso del Green pass - Privazione della retribuzione.***

L'Art. 9 quinquies, comma 6 individua le conseguenze derivanti dal mancato possesso del Green pass.

*6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.*

Dalla lettura coordinata del comma 1 e del comma 6 a decorrere **dal 15 ottobre** il lavoratore che **non** è in possesso del Green pass e che non sia esente dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, **non può** accedere alla sede di lavoro e deve **darne preventiva comunicazione** al proprio dirigente, il quale provvederà a comunicarlo immediatamente al Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green pass, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate **sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti** (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

### ***Conseguenze per il caso in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza essere in possesso del Green pass - Sanzioni amministrative e disciplinari.***

L'art. 9 quinquies, ai commi 7, 8 e 9 disciplina le conseguenze per il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro senza il possesso del Green pass.

*7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.*

*8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.*

Il lavoratore che non provveda a dare al proprio responsabile preventiva comunicazione del mancato possesso del Green pass ed acceda ugualmente al luogo di lavoro, ove venga poi trovato sprovvisto della richiesta certificazione, sarà invitato dal soggetto che ha effettuato la verifica ad allontanarsi dal luogo di lavoro e tale giorno verrà considerato come assenza ingiustificata; incorrerà, altresì, nella sanzione amministrativa da un minimo di Euro 600,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 e nei suoi confronti dovrà, infine, essere formalizzata dal proprio responsabile contestazione disciplinare.

Le stesse sanzioni si applicano anche nel caso di rifiuto di esibizione del Green pass.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore trovato sprovvisto di Green pass o che si rifiuti di esibirlo permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

La sanzione sarà irrogata con le medesime modalità individuate dagli enti soci del consorzio titolari di attività presso l'edificio in cui viene riscontrata l'adempienza

Si rappresenta, infine, che il possesso del Green pass non fa in alcun modo venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, ed il Green pass eventualmente già acquisito - a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta salva la necessità di ottemperare ai Protocolli anticontagio da Covid-19.

Il direttore si riserva di aggiornare la presente comunicazione anche in relazione all'esito del procedimento di conversione del D.L. 127/2021 o in caso di diverse istruzioni.



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 509 del 14-10-2021**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 14-10-2021 al 29-10-2021**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 14-10-2021**